

SUARDO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo accetta la raccomandazione.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 1.

(È approvato).

Art. 2.

Con Regi decreti, da emanarsi su proposta del ministro della pubblica istruzione, di concerto col ministro dell'interno, saranno istituiti corsi di insegnamento pel rilascio delle licenze di cui al precedente articolo.

(È approvato).

Art. 3.

Chiunque, non trovandosi in possesso della licenza o dell'attestato di abilitazione, di cui rispettivamente agli articoli 1 e 6, esercita una delle arti contemplate dalla presente legge è punito con la multa da lire 200 a lire 500.

In caso di recidiva, la pena è della detenzione da quindici a trenta giorni e della multa da lire 500 a lire 1000.

Il materiale che servi o fu destinato a commettere il reato è confiscato.

In attesa dell'autorità giudiziaria, il Prefetto della provincia può ordinare la chiusura del locale nel quale l'arte sia stata abusivamente esercitata e il sequestro del materiale.

(È approvato).

Art. 4.

Alle pene di cui al precedente articolo soggiace anche chi, essendo regolarmente autorizzato all'esercizio di una delle professioni sanitarie o di una delle arti ausiliarie contemplate dalla presente legge, presta comunque il suo nome ovvero la sua attività, allo scopo di permettere o di agevolare il reato di cui all'articolo stesso.

La condanna ha per effetto la sospensione dall'esercizio della professione sanitaria o dell'arte ausiliaria per un periodo di tempo uguale a quello della pena inflitta.

(È approvato).

Art. 5.

Le contravvenzioni alle disposizioni del regolamento, in quanto non costituiscano reati già contemplati dalla presente o da altre leggi, saranno punite con l'ammenda da lire 100 a lire 300.

(È approvato).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

Art. 6.

Coloro che, alla pubblicazione della presente legge, abbiano esercitato abitualmente e direttamente da almeno due anni le arti e le specialità contemplate all'articolo 1, saranno ammessi entro un anno dalla entrata in vigore della legge, a dare una prova di idoneità innanzi ad una commissione esaminatrice, secondo le norme che verranno stabilite nel regolamento di cui all'articolo 1, di intesa tra i ministri dell'interno e della pubblica istruzione.

Il certificato di idoneità conseguito abilita alla continuazione dell'esercizio.

Potranno, tuttavia, essere ammessi alla prova di idoneità, per l'arte di infermiere, anche senza aver compiuto il prescritto biennio di esercizio, coloro che dimostrino di avere seguito i corsi per infermieri di bordo indetti dal Ministero dell'interno e superati i relativi esami.

La disposizione di cui al precedente comma è applicabile, su conforme parere, da esprimersi, caso per caso, dal medico provinciale, anche a coloro che dimostrino di avere seguito i corsi per infermieri indetti da istituti ospedalieri e di aver superati gli esami relativi.

(È approvato).

Art. 7.

Le Amministrazioni ospitaliere potranno provvisoriamente mantenere gli infermieri attualmente in servizio, anche se sprovvisti della licenza o dell'attestato di abilitazione di cui, rispettivamente, agli articoli 1 e 6.

Nel termine di 9 anni dalla pubblicazione della legge, però, anche tale personale dovrà munirsi della licenza o dell'attestato suddetti.

Nulla è innovato alle disposizioni del Regio decreto 15 agosto 1925, n. 1832, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, concernenti le capo sala degli ospedali.

(È approvato).

Art. 8.

Fino a quando non saranno istituiti i corsi di cui all'articolo 2, sarà in facoltà del Ministro dell'interno, di concerto col ministro della pubblica istruzione, di indire nuove sessioni di esami di idoneità per gli infermieri di cui al precedente articolo e per coloro i quali, al momento in cui gli esami vengano indetti,